strade statali, regionali o provinciali che attraversano i predetti centri abitati deriva infatti sia dall'art. 2, comma 7 del D. Lgs. n. 285/92 (per i centri con popolazione superiore ai 10 mila abitanti) sia dall'art. 26, comma 3 del medesimo D. Lgs. (per i centri con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti), fatto salvo il previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

L'Amministrazione provinciale invece rivendicava a sé il diritto alla riscossione e a dettare la relativa disciplina, invocando l'art. 39 del D.Lgs. n. 507/93 (a tenore del quale la tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione).

Tale interpretazione è apparsa tuttavia poco condivisibile, dal momento che – in mancanza di diversa disposizione in contrario – il pagamento del tributo si presume vada corrisposto a chi adotta l'atto concessorio o autorizzatorio.

In questo senso d'altronde si è di recente espressa anche la Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo.

Di qui una sollecitazione alla Provincia di adoperarsi con ogni sollecitudine per consentire all'Amministrazione comunale

interessata la concreta applicazione della propria normativa regolamentare, evitando l'interferenza tra fonti normative e ogni ipotesi di duplicazione di imposta.

Tanto più che, con deliberazione consiliare del febbraio 2002, la stessa Provincia si era impegnata ad adeguarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza e dal Ministero delle finanze (Risoluzione n. 225/97) circa la non tassabilità – a decorrere dal 1997 – degli accessi "a raso".

6.1.2. Consorzio di bonifica, cambia il sistema di riscossione delle quote di contribuenza

Ci sono voluti parecchi mesi e un'insistente sollecitazione del Difensore civico della Regione per convincere un Consorzio di Bonifica (del Bacino Moro – Sangro – Sinello e Trigno) a rinunciare ad un sistema di riscossione delle quote di contribuenza che penalizzava fortemente i proprietari di immobili ricadenti nel territorio di propria competenza.

Il Difensore civico aveva contestato la legittimità delle cartelle esattoriali che arrotondavano per eccesso, fino a € 10,33, anche somme d'importo di gran lunga inferiore; arrotondamento che

serviva ad aggirare il divieto – sancito dell'art. 4 della D.Lgs. n. 46 del 1999 – di iscrivere a ruolo tributi che non raggiungessero il minimo di 20 mila lire.

Analogo rilievo aveva formulato quest' Ufficio alla prassi di emettere tante cartelle di pagamento quante erano le Partite catastali, in contrasto con l'art. 12 del D.P.R. 602/73, che prevede l'obbligo di formare ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera il concessionario e impone che in ciascun ruolo vengano iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del concessionario stesso.

Entrambe le osservazioni hanno trovato ora la condivisione del Commissario straordinario del Consorzio in questione, il quale ha assicurato che l'Ente avrebbe provveduto all'emissione dei ruoli dell'esercizio in corso in linea con quanto indicato dal Difensore civico.

Nella circostanza, lo scrivente ha anche espresso l'auspicio che tale linea venga seguita da altre strutture consortili, visto che

già molte Commissioni tributarie si sono orientate nella stessa direzione.

6.1.3. La Banca d'Italia non può rifiutare i versamenti della tassa a carico dei revisori

L'istituzione di un conto corrente postale per il pagamento della tassa annuale di iscrizione nel Registro ministeriale dei revisori dei conti non esime le Tesorerie provinciali dello Stato dall'obbligo di accettare i versamenti diretti ai propri uffici.

E' quanto sostenuto dal Difensore civico, a fronte del rifiuto ad accettare il versamento opposto da una delle Sezioni provinciali, a parere della quale la possibilità di avvalersi, da quest'anno, dell'apposito bollettino postale "premarcato" comportava l'impossibilità di versare direttamente alla Tesoreria il contributo annuale.

Dopo un rapido chiarimento con la Sede centrale di Roma l'Ufficio provinciale, della Banca d'Italia, si è convinto dell'insostenibilità della sua posizione ed ha riaperto lo sportello

per il versamento della tassa, evitando a tanti interessati le file agli uffici postali e il pagamento dei bollettini di conto corrente.

6.1.4. Contestato il fermo amministrativo di ciclomotore

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per contestare le modalità di esecuzione del fermo amministrativo del ciclomotore (condotto dal proprio figlio) effettuato dal Corpo di Polizia Municipale di un Comune e per chiedere, tra l'altro, il risarcimento dei danni che, a suo giudizio, avrebbe ingiustamente subito.

In particolare, l'interessato ha lamentato una non corretta applicazione del vigente art. 396 del Regolamento approvato con DPR n. 495 del 16.12.92 che – limitatamente al fermo amministrativo del ciclomotore – dispone che sia il conducente ad indicare il luogo del ricovero temporaneo del mezzo e, solo nel caso in cui lo stesso conducente si trovi nell'impossibilità di indicarlo, prevede che il ricovero avvenga presso l'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato.

Nel caso di specie, invece, l'organo accertatore avrebbe disposto direttamente il ricovero in un deposito sito in un Comune

diverso, senza quindi dare al conducente la possibilità di effettuare la prevista indicazione e costringendolo a sopportare un ingiustificato aggravio di spese.

Al riguardo, poiché la norma regolamentare richiamata dall'esponente non si presta a dubbi interpretativi – né sembra confliggere con le modifiche all'art. 214 Codice della Strada introdotte dalla legge 1 agosto 2003 n. 214 - l'Ufficio ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione comunale competente.

E' evidente infatti che la disposizione riguardante il fermo di ciclomotori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale sul fermo degli autoveicoli, come confermato anche da una circolare del Ministero dell'Interno del 9 giugno 2000.

D'altronde, tale indirizzo trovava ulteriore sviluppo nell'art. 38 del decreto legge di accompagnamento della Finanziaria 2004 che - nel sostituire il comma 1 del citato art. 214 del C.d.S. – ha disposto che il proprietario dell'autoveicolo (o, in sua assenza, il conducente o un altro soggetto obbligato in solido) sia nominato custode, con obbligo di bloccarne la circolazione e di provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero di

custodirlo a proprie spese in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Alla luce di tali considerazioni, la questione si è avviata a positiva conclusione.

6.1.5. Un travagliato caso di rimborso ILOR

Non si è ancora concluso un annoso caso di rimborso ILOR, portato all'attenzione del Difensore civico da parte di un cittadino che, nel 1986, fece ricorso per ottenere il rimborso dell'ILOR pagata e non dovuta.

Il ricorso in prima istanza venne contestato dall'Ufficio delle Entrate, per cui si instaurò un contenzioso presso la Commissione tributaria centrale.

Successivamente, nel 1999, a seguito di un mutato orientamento giurisprudenziale - e delle nuove norme in tema di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria - la Direzione regionale per le Entrate competente per territorio riconobbe il diritto al rimborso del tributo in questione, con contestuale richiesta di estinzione del contenzioso tributario pendente innanzi alla predetta Commissione.

Di qui una segnalazione rivolta alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate in Roma, per sollecitare l'atteso rimborso sulla cui spettanza si era nel frattempo espresso anche il Garante del Contribuente.

La stessa Direzione Centrale ha quindi invitato i suoi Uffici periferici a provvedere.

6.1.6. Le nuove quote di contribuenza ai Consorzi di Bonifica non convincono i proprietari

Sono molti i possessori di terreni che si rivolgono al Difensore civico per manifestare disappunto e malcontento per il fatto che le cartelle esattoriali dei Consorzi di Bonifica in arrivo negli ultimi tempi contengono aumenti notevoli rispetto agli scorsi anni.

L'inatteso aggravio contributivo è dovuto, in genere, al fatto che alcuni Consorzi si sono dati un nuovo Piano di classificazione - ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 36/96 - articolando le entrate in base ai servizi di cui i fondi beneficiano e tenendo conto degli oneri di funzionamento degli organi e degli uffici del Consorzio, di quelli

per la gestione delle infrastrutture idrauliche di bonifica e di quelli relativi alla gestione dell'irrigazione e di servizi speciali.

La collaborazione di questo ufficio è servita almeno a chiarire i termini della questione o ad indirizzare i contribuenti sulle iniziative più opportune da intraprendere.

6.1.7. Servizio illuminazione votiva con pagamento anticipato e senza contratto

E' dovuto intervenire a più riprese il Difensore civico su un Comune che - tramite una società affidataria del servizio impianti elettrici votivi presso il locale Cimitero - richiedeva il pagamento del canone annuo anticipato.

Ad interessare l'Ufficio è stato un cittadino che si è visto recapitare l'avviso di pagamento senza che il medesimo avesse sottoscritto alcun contratto e senza conoscere il contenuto della convenzione con la Società appaltatrice.

Dopo vari approfondimenti, si è dovuto constatare che il Comune aveva di recente rinnovato per altri 20 anni la gestione del servizio; ma mancavano sia la deliberazione con cui (20 anni) prima era stato di fatto disposto l'affidamento - prescindendo da

ogni procedura di gara pubblica - sia la stipula di un regolare contratto.

Da tale vizio originario discendeva poi anche la mancanza di una disciplina dei rapporti tra la ditta affidataria e gli utenti del servizio.

Non essendosi l'Amministrazione comunale adoperata in via di autotutela (nonostante i ripetuti suggerimenti dello scrivente), la questione è finita all'attenzione della Procura regionale della Corte dei Conti, per eventuali ipotesi di responsabilità contabile.

6.1.8. Canone acqua su base forfetaria

Anche nel corso del 2003, ci sono state diverse richieste di intervento nei confronti di un ex Consorzio acquedottistico che continua a far pagare il canone dell'acqua in modo forfetario, nonostante la presenza di contatori installati presso utenze già fornite di contatori.

La questione è stata sollevata soprattutto da proprietari di piccoli appartamenti in località montane della Marsica che, pur frequentando solo pochi giorni l'anno la propria abitazione

(regolarmente munita di contatore), si vedono ancora richiedere il pagamento forfetario della fornitura d'acqua, oltre che delle tariffe per la fognatura e per la depurazione (applicate sul consumo presunto).

Il Consorzio tuttavia riteneva di non poter prescindere da tale metodo di calcolo fino a quando non fosse stata portata a termine l'installazione dei contatori presso tutte le utenze del territorio comunale, al fine di non creare disparità di trattamento tra i cittadini ivi residenti.

Di qui una forte sollecitudine ai Comuni interessati perché provvedessero con ogni urgenza ad ultimare l'installazione dei contatori e a rendere così possibile rapportare le bollette idriche agli effettivi consumi.

Successivamente, anche la C.C.I.A.A. interveniva a sostenere l'iniziativa del Difensore civico e a ribadire l'illegittimità del sistema di calcolo dei consumi.

La Direzione del Consorzio ha comunque assicurato che, a metà del 2004, dovrebbe essere tutto pronto per avviare la lettura

dei contatori e tenere conto dell'effettività dei consumi dei singoli utenti.

6.1.9. ICI su aree edificabili in base a PGR non ancora efficace

E' il quesito posto al Difensore civico da un cittadino, il quale ha chiesto di sapere se i terreni inseriti come edificabili in un Piano Regolatore adottato, ma non ancora efficace, possano essere assoggettati all' ICI.

E ciò anche in relazione alla recente sentenza della Corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n. 467, la quale ha ritenuto che, ai fini tributari, debbano essere prese in considerazione solo le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista da strumenti urbanistici perfezionati ed efficaci.

Al riguardo, lo scrivente ha fatto presente che la citata sentenza, pur avendo a diretto riferimento l'applicabilità di tributi diversi dall'ICI (ma che con quest'ultima fattispecie tributaria hanno notevoli elementi di affinità), contiene argomentazioni e

conclusioni che non possono non valere per l'interpretazione della normativa sull'ICI.

Tanto più che la pronuncia della Suprema Corte conferma un indirizzo giurisprudenziale in materia decisamente predominante (cfr. ad esempio Cass. Civile n. 16202/2001 e n. 20/2002) e trova conforto anche nel raffronto con altre norme impositive, quali quelle in tema di IVA (art. 2, comma 3 lett. c) del DPR n. 633/72) e di IRPEF (art. 81, comma 1 lett. b) del DPR n. 917/86).

D'altronde – sul piano logico e sostanziale – non si comprende come possa essere gravata da tale imposta un'area che non ha ancora acquisito la "edificabilità legale", posto che la semplice adozione dello strumento urbanistico ha il solo effetto di far scattare le misure di salvaguardia.

Alla luce di tali considerazioni, lo scrivente ha espresso l'avviso che l'ente impositore non possa far gravare l'ICI su aree inserite in un PRG che non sia, al momento, pienamente operativo.

6.2. *AGRICOLTURA (CONSORZI DI BONIFICA ED USI CIVICI)*

Le questioni che sono state portate all'attenzione dell'Ufficio hanno riguardato prevalentemente tematiche afferenti al variegato settore delle attività agricole, zootecniche e forestali.

Sempre più ricorrenti sono anche le richieste di risarcimento dei danni da incidenti stradali causati agli automobilisti da animali selvatici.

Diversi agricoltori hanno lamentato i notevoli ritardi con cui vengono elargiti i contributi per la coltivazione dei cereali da parte dell'AGEA, nei confronti della quale, l'Ufficio ha ritenuto comunque opportuno svolgere un'azione di sensibilizzazione a tutela delle aziende agricole coinvolte pur consapevole della non assoggettabilità di detta Agenzia nazionale alla sfera di competenza territoriale del difensore civico.

Altre pratiche hanno avuto ad oggetto le problematiche degli usi civici e delle terre tratturali, con particolare riferimento ai metodi di calcolo delle affrancazioni delle terre civiche.

Particolarmente complesse e numerose le richieste di intervento per verifiche demaniali delle terre di uso civico in alcuni

Comuni montani per le quali si è dovuto affrontare un laboriosissimo e difficile lavoro di ricostruzione storico-catastale di provvedimenti di classificazione risalenti fino all'epoca napoleonica, alla ricerca di atti di omologazione non registrati o andati distrutti.

Tra i casi più complicati e controversi, quelli riguardanti centinaia di cittadini del Comune di Elice, costituitisi in apposita associazione per contestare il lavoro di verifica demaniale effettuato da un esperto (poi deceduto) che contraddiceva alle conclusioni cui erano pervenuti altri verificatori attorno alla metà del 1800.

Con la mediazione del Difensore civico, si è riusciti a far nominare altro perito demaniale che dovrà tener conto di alcuni ritrovamenti documentali acquisisti presso archivi e biblioteche universitarie.

Oggetto di forte contestazione sono state altresì alcune situazioni createsi in vari Comuni del Comprensorio morsicano, dove si è posto il problema della reintegra delle terre civiche o dove si è aperto un vasto contenzioso avverso gli atti di verifica demaniale o per l'esercizio di attività di cava su terreni a suo tempo

legittimati ma per i quali i proprietari non avevano proposto ricorso avverso i provvedimenti di reintegra al demanio comunale.

Questi alcuni casi più importanti.

6.2.1. Continua la polemica tra Comune di L'Aquila e Regione sul calcolo dell'affrancazione.

E' dovuto nuovamente intervenire il Difensore civico per cercare di comporre una pesante polemica che il Settore ambiente del Comune capoluogo tiene in piedi con il competente Servizio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura sul diverso metodo di calcolo dell'affrancazione dei terreni di uso civico, usato dalle due strutture.

Mentre infatti il Comune (al quale spetta decidere sulle affrancazioni delle terre già legittimate) prende a riferimento un calcolo delle migliorie che porta il costo delle affrancazioni più vicino ai valori medi dei terreni ad uso agricolo (2 o 3 mila circa delle vecchie lire) viceversa l'Assessorato regionale (che provvede a decidere anche sull'affrancazione, qualora sia chiesta contestualmente alla legittimazione) fa una stima che riduce il